

N. R.G. 3734/2021

**TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA**

Il Tribunale di Ravenna, composto dei magistrati:

dott.ssa Mariapia Parisi
dott.ssa Alessia Vicini
dott. Paolo GilottaPresidente
Giudice
Giudice rel.nel procedimento di reclamo ex art. 36 iscritto al n. r.g. **3734/2021** promosso da:

[REDACTED] - SPA

RICORRENTE

contro

[REDACTED] - SRL

[REDACTED]

RESISTENTI

ha emesso il seguente

DECRETO

1.

Con ricorso del 4.11.2021, [REDACTED] SPA ha impugnato il provvedimento del G.D. emesso in data 29.10.2021, con il quale è stato dichiarato inammissibile il proposto reclamo avverso il terzo piano di riparto parziale del 24.06.2021 (dep. il 30.06.2021) predisposto dal Liquidatore del concordato preventivo del [REDACTED] s.p.a., redatto in esecuzione del piano omologato con decreto del 14.07.2016.

La ricorrente impugna, in particolare, il profilo motivo del provvedimento gravato relativo alla supposta violazione dell'art. 62 co. 3 l. fall., dal GD ritenuta non deducibile in sede endofallimentare, al pari delle altre ragioni di contestazione sollevate dal ricorrente, attinenti al pagamento del credito prededuttivo riconosciuto a [REDACTED] per € 180.000,00; nonché alla legittimazione di quest'ultima ad agire in regresso o surroga per il pagamento di quanto versato da Credit Suisse Italy S.p.a., controgarante escussa per € 2.000.000,00 proprio dalla ricorrente.

1.1.

Relativamente a tali ultime doglianze, non oggetto di specifica lagnanza in questa sede ma nondimeno attratte alla cognizione del Tribunale, data la natura devolutiva del mezzo ex art. 26 l. fall., può *in primis* confermarsi l'assunto del giudice di prime cure, fondato sull'estraneità di siffatte ragioni di critica al potere decisionale degli organi fallimentari (cfr. da ultimo Cass. 12265/2016 "*Una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente.*"). Ed, infatti, tanto la critica relativa al pagamento del credito restitutorio richiesto in prededuzione

dalla ██████ – fondata sulla pretesa erroneità del criterio di graduazione interna dei crediti prededucibili; tanto la *quaestio* sulla titolarità di un credito di regresso in capo alla controgarantita (la quale, in effetti, non pare offrire dimostrazione o deduzione di aver subito il regresso del garante autonomo, già escusso dalla ricorrente) esulano pacificamente dallo spettro di competenze del GD e del Tribunale fallimentare nella procedura concordataria, specialmente – richiamando il precedente giurisprudenziale sopra riportato – nella fase successiva alla sua chiusura.

Medesime conclusioni possono replicarsi in riferimento alle doglianze formulate in primo grado dalla contro-interessata ████████████████████, qui riproposte – sia pur in via gradata rispetto alla delibazione di ammissibilità del reclamo. Infatti, è ovvio che il richiesto accertamento di errore nella premessa illustrativa del piano di riparto attiene alla verifica della consistenza e del grado del credito garantito rispetto al quale è esercitata la surroga, con particolare riferimento: a) alla natura sostitutiva/novativa della fidejussione rilasciata dal controgarante rispetto all'originario impegno di garanzia della controgarantita e, in genere, rispetto al più ampio rapporto negoziale con ██████████ S.p.a.; b) al grado privilegiato o chirografario da riconoscersi all'azione di surroga.

Di talché è ovvio che tali superiori questioni non possono che essere demandati alla sede ordinaria.

1.2.

Deve ritenersi, invece, ammissibile e fondata l'ulteriore doglianza relativa al trattamento del creditore in surroga parziale, dovendosi però precisare che la pretesa del ricorrente non può qualificarsi ai sensi dell'art. 62 c. 3 l. fall., in quanto la fattispecie in discorso attiene al pagamento parziale del credito (contro)garantito intervenuto successivamente all'apertura della procedura concorsuale, cosicché è all'art. 61 l. fall. che deve guardarsi al fine di verificare la correttezza dell'operato del Liquidatore.

E tale verifica, a ben vedere, riguarda non tanto l'accertamento del diritto di insinuazione del *solvens* "parziale", invero non oggetto di contestazione (e peraltro oggetto di non univoche soluzioni interpretative nell'ambito fallimentare, non tutte "esportabili" *sic et simpliciter* nella sede concordataria - ad es. l'ammissione con riserva "prenotativa" del credito di regresso del condebitore solidale), bensì il diritto di questi ad essere *pagato nonostante* la non completa soddisfazione del creditore garantito.

Pur non scorrendosi, in definitiva, dell'attribuzione di somme al *solvens* parziale, legittimamente insinuato ai sensi del secondo comma dell'art. 62 l. fall., con violazione però del diritto al subingresso del creditore garantito ex art. 62 c. 3 l. fall.; bensì, scorrendosi, più a monte, della verifica della legittimazione concorsuale del surrogante "parziale" ex art. 61 c. 2 l. fall., non v'è dubbio che trattasi, nella specie, di una vertenza esecutiva di appannaggio della gestione liquidatoria, dovendosi in definitiva fare applicazione di una regola di tipo distributivo che discende dai superiori precetti di cui all'art. 61 e ss. l. fall., applicabili alla sede concordataria (Trib. Monza 18.06.2018, in *Leggi d'Italia*) pure post-omologa, sia pur fino alla completa esecuzione del concordato (Trib. Monza 3.05.2017 in *Leggi d'Italia*).

In altri e più chiari termini, il profilo in contestazione non riguarda la titolarità o la sussistenza del credito di regresso (il cui accertamento, ove contestato, deve senz'altro ritenersi devoluto al giudizio ordinario di cognizione), bensì l'*esercizio* di esso prima che il creditore garantito abbia ricevuto soddisfazione dell'intero credito; ciò che relega nell'irrelevanza la circostanza, valorizzata dalla controinteressata, relativa all'omesso reclamo avverso il secondo progetto di distribuzione parziale, ove per la prima volta – secondo le deduzioni della controinteressata ██████████ – si è riconosciuto, ma solo "in astratto", il diritto di regresso della co-obbligata.

Del pari, a nulla rileva che il rapporto solidale sia sorto successivamente alla proposizione della domanda di concordato, in quanto il riferimento alla "*data di presentazione della domanda*" di cui all'art. 169 l. fall. vale solo a specificare, quanto alle disposizioni ivi richiamate che contengono un riferimento alla data di dichiarazione del fallimento, che tale ultima data debba intendersi sostituita

dalla prima; cosicché, per quanto qui di interesse, essa vale a sostituire con il momento di proposizione della domanda di concordato il riferimento, contenuto all'art. 62 co. 1 l.fall., al pagamento del codebitore solidale intervenuto anteriormente alla dichiarazione fallimento; ma non vale invece a restringere l'applicazione della disciplina ex art. 61 l. fall. ai soli rapporti solidali sorti anteriormente alla proposizione della domanda di concordato.

Anzi, proprio in ragione del richiamo espresso all'art. 61 l. fall. contenuto dall'art. 169 l.fall., deve ritenersi che la disciplina del trattamento del credito di regresso debba trovare applicazione riguardo a tutti i rapporti obbligatori garantiti soggetti al concorso in ambito concordatario, tra cui senz'altro quello qui in disamina. Peraltro, giusto il disposto ex art. 184 l. fall., secondo cui i creditori anteriori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati e fidejussori, non avrebbe invero alcun senso consentire al co-obbligato in regresso di "pregiudicare", in seno al riparto concordatario, il creditore anteriore, sottraendogli quota delle somme disponibili prima della sua completa soddisfazione; salvo, poi, in caso di effettiva insoddisfazione, consentire a quest'ultimo di recuperare le medesime somme dal co-obbligato, che si troverebbe in definitiva in una condizione di perdurante precarietà.

In definitiva, alla luce di quanto esposto, deve reputarsi che, vertendosi su questione meramente distributiva ed esecutiva, la stessa deve giocoforza ritenersi devoluta alla gestione liquidatoria, spettando a quest'ultima assicurare la regolarità e la conformità alla legge del *quomodo* della concreta ripartizione, tra coobbligati in regresso o in surroga e creditore garantito, delle somme dovute dal debitore principale in concordato.

E tale corretto *quomodo* non può tollerare il concorso proporzionale, sulla medesima somma, del creditore garantito insoddisfatto e del suo fidejussore in surroga/regresso, stante l'espresso divieto di cui all'art. 61 c. 2 l. fall.

2.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

- Accoglie parzialmente il reclamo e dispone non farsi luogo a distribuzione a favore della co-obbligata in solido [REDACTED] dovendo la somma di € 172.500,00 essere prioritariamente assegnata al creditore garantito [REDACTED] SPA ai sensi dell'art. 61 c. 2 l.fall;
- Condanna la controinteressata costituita [REDACTED] al pagamento delle spese di lite a favore della reclamante vittoriosa [REDACTED] SPA, spese che si liquidano per entrambi i gradi del presente giudizio in € 3.170,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e Iva.

Ravenna, 24/01/2022

Il Presidente
dott. Mariapia Parisi